

1 Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, RS 910.181

1.1 Situazione iniziale

L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica disciplina gli aspetti tecnici di diversi ambiti dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari ammessi, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la trasformazione che possono essere utilizzati nelle derrate alimentari nonché le misure per garantire l'adempimento dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica a livello di importazioni.

Le disposizioni dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica sono riconosciute equivalenti a quelle corrispettive dell'UE conformemente all'allegato 9 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Nel quadro dell'adeguamento autonomo, l'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica viene adeguata alle nuove disposizioni del Regolamento UE relativo alla produzione biologica onde eliminare in tempi brevi le divergenze critiche rispetto alle disposizioni UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

- a) Nell'allegato 3 parte B numero 1 «Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente» vengono adeguate voci già esistenti.
- b) Nell'allegato 3 parte C «Ingredienti non biologici di origine agricola» è ammesso l'utilizzo di alghe ottenute da acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti.
- c) L'allegato 7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali» è armonizzato con le rispettive disposizioni vigenti nell'UE. I tre additivi tecnologici *E412 farina di semi di guar*, *E561 vermiculite* ed *E599 perlite* nonché gli oligoelementi *acetato di cobalto (II) tetraidrato*, *cobalto (II) carbonato* e *cobalto (II) carbonato idrossido (2:3) monoidrato* non sono più presenti nell'elenco a causa della mancata omologazione conformemente all'ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale.
- d) L'allegato 12 è stato in parte rielaborato al fine di semplificare e uniformare le notifiche degli enti di certificazione in merito a irregolarità e infrazioni constatate.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4b capoverso 1

Nell'articolo 4b capoverso 1 sono elencati solo i principi per l'utilizzo di materie prime e additivi per alimenti per animali. Le norme concernenti i singoli alimenti per animali e le sostanze sono elencate in maniera sistematica nell'allegato 7. Non vengono introdotti nuovi requisiti in riferimento all'utilizzo di materie prime e additivi per alimenti per animali. La struttura delle disposizioni esistenti è armonizzata a quella dell'UE (cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165¹ allegato III).

Disposizioni transitorie

Al momento né in Svizzera né nell'UE è possibile produrre lievito con un estratto di lievito biologico. Il termine transitorio relativo all'uso di estratto o di autolisato di lievito non biologico per la produzione di lievito biologico è adeguato a quello dell'UE e prorogato di un anno. L'aggiunta di estratto o autolisato di lievito non biologico fino al 5 per cento nella produzione di lievito biologico è ammessa fino al 31 dicembre 2024.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13

L'additivo Gellano (E418) attualmente non può essere prodotto in qualità biologica. Fino al 31 dicembre 2025 l'additivo Gellano ottenuto da produzione non biologica può essere utilizzato per la produzione di derrate alimentari biologiche.

Allegato 2

Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica dell'UE), consultato permanentemente dalle istituzioni dell'UE, in riferimento a concimi, ammendanti e sostanze nutritive sono ammesse le seguenti sostanze: struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato nonché cloruro di potassio di origine naturale (cfr. Final Report on plant protection [VII] and fertilisers [V]).

Allegato 3 parte B numero 1 Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

L'acido acetico, sostanza ausiliaria già inclusa, è ammesso anche per l'impiego in prodotti di origine vegetale. Per le derrate alimentari biologiche di origine animale è ammesso soltanto per il pesce. Per entrambi gli utilizzi l'acido acetico deve essere ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale.

L'estratto di luppolo e l'estratto di resina di pino, sostanze già incluse, sono ammessi soltanto per scopi antimicrobici per tutti i prodotti di origine vegetale.

Allegato 3 parte C Ingredienti non biologici di origine agricola

Le alghe non rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica e in Svizzera possono essere certificate come biologiche soltanto secondo direttive di diritto privato. Conformemente alle disposizioni attuali, dal 1° gennaio 2024 in Svizzera sarebbero ammesse per la produzione di derrate alimentari biologiche soltanto le alghe Arame e Hijiki. L'ordinanza è modificata in modo che possano continuare a essere utilizzate alghe ottenute da acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti.

Allegato 3b

In questo allegato sono elencate e aggiornate le versioni vigenti del regolamento UE determinanti per il rimando diretto al diritto europeo nell'articolo 3c.

Allegato 6

Poiché l'ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13) è stata modificata più volte nel quadro di vari pacchetti di ordinanze, vanno aggiornati i rimandi a essa.

Allegato 7

Gli adeguamenti previsti nell'allegato 7 non sono di natura materiale. La presentazione è armonizzata con le disposizioni dell'UE (cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 allegato III), in particolare è stata ripresa la nuova nomenclatura.

I tre additivi tecnologici *E412 farina di semi di guar*, *E561 vermiculite* ed *E599 perlite* nonché gli oligoelementi *acetato di cobalto (II) tetraidrato*, *carbonato e cobalto (II) carbonato idrossido (2:3) monoidrato* non sono più presenti nell'elenco a causa della mancata omologazione conformemente all'ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale.

Allegato 12

Nell'allegato 12 è integrata la versione adattata del Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica. Sono ora previste due tabelle per la

registrazione del numero di irregolarità e infrazioni constatate: in una vanno inserite le irregolarità e le infrazioni degli agricoltori, nell'altra quelle di imprese nei settori trasformazione, importazione, esportazione nonché di altre imprese. Tale suddivisione semplifica e uniforma la registrazione dei dati da parte degli enti di certificazione rendendoli meglio comprensibili e confrontabili. Anche le infrazioni nel settore trasformazione e commercio possono essere differenziate conformemente ai livelli di sanzione A-D delle Istruzioni dell'UFAG all'attenzione degli enti di certificazione per l'armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

1.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

1.4.3 Economia

Le disposizioni sono utili all'armonizzazione con il diritto UE, il che rientra nell'interesse delle imprese svizzere. Non comportano ostacoli tecnici al commercio.

1.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni corrispondono ampiamente a quelle dell'Unione europea. Le modifiche previste garantiscono il mantenimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e amministrative elencate nell'allegato 9 appendice 1 dell'Accordo agricolo.

1.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1.7 Basi legali

Articoli 12 capoverso 2, 16a capoversi 1 e 2, 15, 16k capoverso 1, 16n, 17 capoverso 2 e 30d capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica (RS 910.18).

